COMUNE DI VALLO TORINESE

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I –Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Per osservare "*alla lettera*" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "*su proposta*" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in

mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Vallo Torinese partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Igiene ambientale con una quota del 1,5368%;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano .

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Vallo Torinese , oltre a far parte della ex Comunità Montana di Valli di Lanzo Ceronda e Casternone ora Unione Montana omonima , partecipa al Consorzio CISA per la gestione e organizzazione della raccolta e smaltimento rifiuti con una quota dal 1,5466%.

L'adesione alla Unione Montana e la partecipazione ai Consorzi, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

2. SIA

Il **Consorzio CISA** si occupa di:

1. gestire ed organizzare la raccolta dei rifiuti e il corretto smaltimento per i 38 Comuni Consociati,
2. seguire il processo di raccolta e recupero dei rifiuti dalla fase di stoccaggio a quella di smaltimento finale
3. provvedere ai trattamenti necessari per avviare i processi di riutilizzo, rigenerazione, recupero e riciclo dei rifiuti.

CISA fornisce i suoi servizi al cittadino in collaborazione con SIA s.r.l, una società costituita da tutti i Comuni aderenti a CISA nelle medesime percentuali di partecipazione al consorzio stesso.

SIA - Servizi Intercomunali per l'Ambiente

SIA Srl, Servizi Intercomunali per l'Ambiente, è società di diritto privato a totale capitale pubblico.

Data di costituzione 12/01/2004

Durata della società fino al 31/12/2050

La società è divenuta operativa il 6 febbraio 2004 a seguito del conferimento del ramo aziendale di CISA relativo alla titolarità della Discarica di Grosso e la gestione dei Centri di Raccolta ubicati sul territorio del Consorzio CISA.
Dal 2008 le quote di partecipazione societaria sono passate direttamente in capo ai Comuni del bacino CISA

Soci sono i 38 Comuni del territorio di bacino 17A:

- Ala di Stura
- Germagnano
- Rocca Canavese
- Balangero
- Givoletto
- San Carlo Canavese
- Balme
- Groscavallo
- San Francesco al Campo
- Barbania
- Grosso
- San Maurizio Canavese
- Cafasse
- La Cassa
- Traves

- Vallo Torinese
- Lanzo Torinese
- Usseglio
- Ceres
- Lemie
- Val della Torre
- Chialamberto
- Mathi
- Vallo Torinese
- Ciriè
- Mezzenile
- Varisella
- Coassolo Torinese
- Monastero di Lanzo
- Vauda Canavese
- Corio
- Nole
- Villanova Canavese
- Fiano
- Pessinetto
- Viù
- Front
- Robassomero
-

SIA svolge, per conto dell'Autorità di Bacino Ato-R, l'attività di gestione della Discarica di Grosso (di cui è proprietaria) e, per conto del Consorzio CISA, delle dieci ecostazioni (Centri di Raccolta) dislocate sul territorio del Consorzio medesimo.
L'attività di smaltimento rifiuti presso l'impianto di Grosso avviene su indicazione e pianificazione dell'Autorità Territoriale d'Ambito Ato-R torinese, a servizio di un bacino esteso a tutta la Provincia di Torino

SIA è proprietaria della Discarica di Grosso – Località Vauda Grande, il sito in cui viene conferito il rifiuto solido urbano dei Comuni del bacino 17A, che gestisce con proprie risorse e da cui mediante apposita convenzione con la Società ASJA AMBIENTE si produce energia da biogas.

SIA, inoltre, fornisce numerosi servizi al cittadino per conto del Consorzio CISA "Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente", il Consorzio di bacino costituito ai sensi della L.R. 24/2002, a cui sono attribuite funzioni di governo relative alla gestione dei rifiuti urbani dalle leggi nazionali e regionali.

In particolare SIA s.r.l fornisce i seguenti servizi:

- organizzazione del punto informativo di Ciriè - via Trento 21/d;
- conduzione del servizio Numero Verde di assistenza agli utenti;
- gestione della tariffa di igiene ambientale;
- gestione delle Ecostazioni consortili;
- vigilanza sugli appalti dei servizi di raccolta;
- promozione delle attività di comunicazione ai cittadini

La Società SIA Srl è di proprietà del comune per il 1,5368%.
Il comune ha aderito alla società, ai solo fini dell' smaltimento dei rifiuti che raccoglie in gestione autonoma, con deliberazione del consiglio comunale N. 27 del 26.11.2007 in seguito alle acquisizione delle relative quote del Consorzio CISA .

Ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 dello Statuto,la Società è amministrata da **un Consiglio di Amministrazione composto da 5 Amministratori**. L'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un massimo di 3 esercizi.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci dell'11 giugno 2013, rimarrà in carica per un triennio e scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015. I componenti del Consiglio di Amministrazione , che svolgono incarico a titolo gratuito.
Risultati di gestione 2013
Utile di esercizio: 113 mila euro
Patrimonio netto: 1.758 mila euro
Volumi di rifiuti smaltiti: 50.236 tonnellate
Numero abitanti serviti nel territorio del Consorzio CISA: 99.405

Società SIA Srl, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni istituzionali (servizi di igiene urbana)
E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società , trattandosi di società di diritto privato a totale capitale pubblico indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.